



REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMUNITÀ DEL PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE

(Approvato dalla Comunità del Parco nella seduta del 27 gennaio 2015)

Capo I - Preambolo e natura giuridica	pag. 2
Capo II - Sessioni e convocazioni della Comunità del Parco	pag. 3
Capo III – Nomina del Presidente e del Vice Presidente della Comunità del Parco	pag. 5
Capo IV – Presidenza e disciplina delle sedute	pag. 6
Capo V – Svolgimento delle sedute	pag. 7
Capo VI – Interrogazioni, interpellanze e mozioni	pag. 8
Capo VII – Votazioni, numero speciale dei voti	pag. 9

Si certifica che il Presente regolamento
è conforme a quanto deliberato in seduta

Il Segretario
Arch. Vincenzo Fogliano

CAPO I

PREAMBOLO E NATURA GIURIDICA

ART. 1 – PREAMBOLO

Ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge 394/91, integrata con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Comunità del Parco.

ART. 2 – NATURA GIURIDICA

- a) La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese.
- b) La Comunità del Parco è costituita dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, dal Presidente della Giunta Provinciale di Potenza, e dai Sindaci dei Comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco.
- c) Sono componenti della Comunità del Parco i soggetti istituzionali indicati alla precedente lettera b) del presente articolo. Ai componenti della Comunità del Parco in caso di dimissioni, decadenza o morte subentrano di diritto coloro che succedono a quelli cessati.
- d) La Comunità del Parco ha la sede in Via Manzoni n. 1, 85052 Marsico Nuovo (PZ) — già sede legale ed amministrativa dell'Ente Parco.
- e) I documenti della Comunità del Parco sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente Parco.
- f) La Comunità del Parco esprime parere obbligatorio:
 - sul Regolamento del Parco di cui all'art. 11 della legge n. 394/91 e s.m.i.;
 - sul Piano per il parco di cui all'art. 12 della legge n. 394/91 e s.m.i.;
 - su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente;
 - sullo Statuto dell'Ente Parco.I pareri sono espressi secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
- g) La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14 della legge n. 394/91 e s.m.i. e vigila sulla sua attuazione.
- h) La Comunità del Parco adotta altresì il proprio regolamento.
- i) La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente e un vice Presidente.
- j) La Comunità del Parco, nell'ambito delle proprie competenze, può proporre annualmente un programma di iniziative per favorire lo sviluppo sociale delle collettività residenti all'interno del parco, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. Nel rispetto del programma approvato e delle eventuali risorse economiche assegnate, il Presidente della Comunità del Parco può gestire in modo autonomo tali risorse con l'obbligo di rimettere la documentazione comprovante le spese sostenute all'Ente per gli adempimenti amministrativi e contabili. Il Presidente della Comunità del Parco rimane comunque responsabile delle procedure e delle modalità di spesa.
- k) La Comunità del parco nello svolgimento delle sue funzioni può chiedere agli altri organi dell'Ente Parco che le vengano forniti documenti o elementi integrativi di giudizio inerenti alle questioni di propria competenza ed a essa sottoposte.

CAPO II

SESSIONI E CONVOCAZIONI DELLA COMUNITA' DEL PARCO

ART. 3 - ADUNANZA E CONVOCAZIONE

La Comunità del Parco si riunisce su Convocazione del Presidente almeno due volte all'anno, quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente Parco o da un terzo dei suoi componenti; in tali casi la riunione dovrà aver luogo, di norma, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.

ART. 4 — MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

La convocazione dei componenti della Comunità del Parco deve essere fatta dal Presidente della Comunità del Parco mediante lettera raccomandata.

Sono valide le convocazioni via telefax o via posta elettronica certificata, con verifica di avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato, di norma almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattarsi nonché l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo della seduta.

Presso l'Ufficio dell'Ente Parco, individuato dal Direttore, sono depositati gli atti oggetto di trattazione.

L'avviso di convocazione dovrà indicare anche l'ora, il giorno ed il luogo per la seduta di seconda convocazione, che di norma deve avvenire trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione.

Nei casi d'urgenza la convocazione, con il relativo ordine del giorno, dovrà avvenire, tramite telegramma, con almeno 24 ore di preavviso.

L'avviso di convocazione deve essere, altresì, consegnato al Presidente ed al Direttore dell'Ente Parco.

ART. 5 - VALIDITÀ DELLE ADUNANZE

La Comunità del Parco non può deliberare, in prima convocazione, se non interviene la metà più uno dei suoi componenti; alla seconda convocazione, le deliberazioni sono valide, purché intervenga almeno un terzo dei componenti, salvo i casi nei quali la legge o il presente Regolamento richieda una presenza qualificata.

Verbale d'adunanza.

Per ogni seduta della Comunità viene redatto apposito processo verbale che deve contenere in sintesi l'oggetto delle discussioni, nonché le determinazioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

Il processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dovrà essere letto ed approvato dalla Comunità nella seduta stessa o in quella successiva.

Deliberazioni.

Le deliberazioni della Comunità del Parco sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, se non sia diversamente previsto.

Votazioni.

Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano.

Per procedere alla votazione per appello nominale, il Presidente specifica il significato del "Sì" e del "No" e, subito dopo, il Segretario procede all'appello e all'annotazione dei voti.

La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova ove venga richiesta immediatamente dopo la proclamazione dei risultati e, in ogni caso, prima che si passi all'esame di altro argomento iscritto all'ordine del giorno. Le deliberazioni si adottano a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti o quando riguardano questioni concernenti persone. In tal caso il Presidente accerta il numero ed il nome dei votanti e degli assenti, ed effettua le operazioni di spoglio dei voti assistito dai tre componenti nominati scrutatori. terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito. Qualora sorgano contestazioni circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera l'assemblea seduta stante.

I componenti che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.

I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 6 - OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

I componenti hanno l'obbligo di intervenire alle sedute della Comunità del Parco.

Il Presidente annuncia in apertura di adunanza i nomi dei componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano da oltre tre sedute consecutive alle riunioni della Comunità del Parco.

I Componenti della Comunità del Parco, escluso il Presidente ed il Vice Presidente, possono farsi rappresentare alle adunanze consiliari rilasciando delega scritta ad un membro della Giunta o del Consiglio. Ai componenti della Comunità del Parco, escluso il Presidente ed il Vice Presidente, è applicabile l'art. 53, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELL' ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente stabilisce gli argomenti che devono essere trattati nelle adunanze della Comunità del Parco, iscrivendo, inoltre, all'ordine del giorno le proposte del Presidente dell'Ente Parco e quelle presentate da ogni singolo componente della Comunità del Parco.

ART. 8 - ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei componenti.

Decorsa almeno mezz'ora e non oltre un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i componenti nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad un'adunanza di seconda convocazione. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

ART. 9 - ADUNANZA IN SECONDA CONVOCAZIONE

È seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

CAPO III

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

ART. 10 - PRESIDENTE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

La Comunità del Parco procede all'elezione del Presidente. È eletto chi raggiunge la maggioranza dei 2/3 dei componenti la Comunità. Nel caso di elezione infruttuosa, il Presidente viene eletto, nella stessa seduta, a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti si procede al ballottaggio tra i due candidati.

Il Presidente della Comunità del Parco, di norma, resta in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola volta.

Esso decade, comunque, qualora la Comunità che lo ha eletto sia rinnovata per almeno la metà più uno dei propri componenti. Decade, altresì, qualora cessi dalla carica in virtù della quale è presente nella Comunità del Parco.

ART. 11 - VICE PRESIDENTE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

La Comunità del Parco procede all'elezione di un Vice Presidente. È eletto chi raggiunge la maggioranza dei 2/3 dei componenti la Comunità. Nel caso di elezione infruttuosa, il Vice Presidente viene eletto, nella stessa seduta, a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti si procede al ballottaggio tra i due candidati.

Il Vice Presidente della Comunità del Parco, di norma, resta in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola volta.

Esso decade, comunque, qualora la Comunità che lo ha eletto sia rinnovata per almeno la metà più uno dei propri componenti. Decade, altresì, qualora cessi dalla carica in virtù della quale è presente nella Comunità del Parco.

Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 12 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente convoca e presiede la Comunità del Parco coordinandone l'attività secondo le norme del presente Regolamento.

Il Presidente rappresenta la Comunità del Parco, convoca le sedute dell'assemblea fissandone il luogo di svolgimento, la data e l'ordine del giorno, dà esecuzione alle delibere della Comunità, cura i rapporti con gli altri organi dell'Ente Parco.

ART. 13 - REVOCA DEL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente può essere revocato con deliberazione motivata, assunta a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti, dalla Comunità del Parco.

La proposta di revoca deve essere sottoscritta da almeno ¼ dei componenti la Comunità del Parco e deve essere messa in votazione entro 30 giorni dalla presentazione.

La proposta di revoca è approvata, in seduta segreta e a votazione segreta, dalla maggioranza qualificata dei componenti della Comunità del Parco.

Ove non sia raggiunto il numero richiesto di presenti, la votazione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro 20 giorni.

ART. 14 - SEGRETARIO DELLA COMUNITA' DEL PARCO

Le funzioni di Segretario della Comunità sono svolte dal Direttore dell'Ente Parco o, in caso di sua assenza od impedimento, da altro Funzionario incaricato dallo stesso.

Per la verbalizzazione delle sedute, il Segretario della Comunità, incarica un dipendente dell'Ente Parco.

Il segretario procede all'appello dei componenti per l'accertamento dell'esistenza del numero legale e della validità dell'adunanza, dà lettura dei documenti e delle proposte, cura la trascrizione e la conservazione del materiale relativo alle sedute.

La Comunità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di norma degli uffici dell'Ente Parco.

ART. 15 - PERSONALE ASSEGNATO

Il Consiglio Direttivo può distaccare presso la sede della Comunità del Parco unità di personale presente nella dotazione organica dell'Ente.

CAPO IV

PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE, E PUBBLICITA' DELLE MEDESIME

ART. 16 - PRESIDENZA DELLA COMUNITA' DEL PARCO

Le sedute della Comunità del Parco sono presiedute dal Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente la Comunità del Parco è presieduta dal Vice Presidente od in difetto dal componente più anziano di età.

Al Presidente compete assicurare il regolare svolgimento delle sedute e dei lavori nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore. Al Presidente spetta inoltre regolare la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno con facoltà di invertire l'ordine di iscrizione degli argomenti anche su proposta, senza opposizione di uno qualsiasi dei componenti.

Le eventuali opposizioni saranno poste ai voti e decise a maggioranza.

La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere rinviata ad altra seduta su proposta del Presidente o di un componente e approvata dalla Comunità del Parco.

ART. 17 - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Per assicurare il regolare svolgimento dei lavori e dei rapporti tra i membri, il Presidente ha facoltà di togliere la parola, di richiamare all'ordine i componenti e, in casi gravi, di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

ART. 18 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute della Comunità del Parco sono pubbliche, eccettuati i casi stabiliti dalla legge e quelli in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

Le deliberazioni della Comunità sono affisse per 15 giorni all'albo presso la sede legale della Comunità e all'albo della sede amministrativa dell'Ente Parco, nonché trasmesse al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.

Le deliberazioni sono numerate progressivamente per ciascun anno e rilegate in volumi.

Per il rilascio di copia delle deliberazioni si applica la normativa vigente in materia.

ART. 19 - PRESENZA DEL PUBBLICO

Al pubblico che assiste alle sedute della Comunità del Parco non è consentito intervenire in alcun modo né comunque interferire nei lavori.

In caso di necessità (con riferimento al comma precedente) al Presidente è consentito ordinare lo sgombero della sala.

CAPO V

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 20 - APERTURA DELLE SEDUTE

L'adunanza della Comunità del Parco si apre con l'appello nominale dei componenti fatto dal segretario, per accertare l'esistenza del numero legale, come alle norme del Capo I del presente Regolamento.

Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre scrutatori che lo assistono nelle operazioni di voto.

Il Presidente durante la seduta non è più obbligato a verificare se la Comunità del Parco sia, oppure no, in numero legale, a meno che ciò non sia richiesto dagli scrutatori o da uno o più componenti.

ART. 21 - MODALITÀ DEGLI INTERVENTI

I componenti che intendono intervenire su un determinato argomento debbono chiedere la parola al Presidente che la concede tenendo conto dell'ordine delle richieste.

Nessun componente della Comunità del Parco può intervenire più di due volte sullo stesso argomento.

Gli interventi dei componenti nella discussione non devono eccedere, di norma, i 10 minuti, trascorsi i quali il Presidente ha facoltà di togliere la parola.

ART. 22 - MOZIONI D'ORDINE

Le mozioni riguardanti il regolamento, o l'ordine del giorno, o l'ordine dei lavori o la posizione della questione o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale.

Ove la Comunità del Parco sia chiamata dal presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

ART. 23 - PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE DEL PARCO

Alle riunioni della Comunità del Parco può essere invitato a partecipare anche il Direttore del Parco, o altri Responsabili d'Ufficio, i quali possono essere ascoltati su singole questioni attinenti i servizi di cui abbiano la responsabilità o per l'illustrazione del contenuto tecnico delle proposte avanzate dall'Ente Parco.

ART. 24 - INTERVENTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL' ENTE PARCO

I membri del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco partecipano con diritto di intervento e senza diritto di voto alle adunanze della Comunità del Parco dedicate all'esame delle proposte dell'Ente Parco. Il Presidente del Parco è invitato permanentemente a tutte le sedute della Comunità del Parco.

CAPO VI

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

ART. 25 - PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

I componenti della Comunità del Parco possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'esplicazione in qualsiasi forma dell'attività dell'Ente Parco.

ART. 26 - INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste nella domanda scritta se un determinato fatto sia vero, e se alcuna informazione sia pervenuta in merito al Presidente della Comunità del Parco o al Presidente dell'Ente Parco o se il Presidente dell'Ente Parco abbia preso o stia per prendere talune risoluzioni su oggetti determinanti.

Ad esse, ove richiesto, viene data risposta scritta entro 30 giorni. In caso di mancanza di risposta l'interrogazione s'intende trasformata in interpellanza.

ART. 27 - INTERPELLANZA

L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Presidente della Comunità del Parco circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta.

L'interpellanza può essere trasmessa al Presidente della Comunità del Parco perché ne dia lettura alla Comunità del Parco, od essere allo stesso direttamente presentata, anche verbalmente, dall'interpellante all'inizio od alla fine della seduta.

Nell'uno e nell'altro caso il Presidente della Comunità del Parco, potrà dichiarare di essere pronto a rispondere immediatamente o di dovere differire la risposta.

ART. 28 - RISPOSTA ALL'INTERPELLANZA

Salvo i casi d'urgenza da valutarsi da parte dell'Ufficio di Presidenza le risposte alle interpellanze debbono essere date nella prima seduta successiva alla loro presentazione.

Qualora l'interpellante, o suo delegato, non si trovi presente nella seduta in cui si deve dare risposta alla sua interpellanza, la discussione sulla stessa viene rinviata alla seduta successiva.

ART. 29 - MOZIONE

La mozione può essere presentata da ogni singolo componente della Comunità del Parco al fine di promuovere una deliberazione della Comunità del Parco stessa su un determinato argomento.

Le mozioni vengono inserite nell'ordine del giorno della Comunità del Parco più prossima.

Il Presidente, qualora la Comunità del Parco lo consenta, può disporre che più mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di una discussione unica.

CAPO VII

VOTAZIONI - NUMERO SPECIALE DEI VOTI

ART. 30 - MODALITA' E VALIDITA' DELLE VOTAZIONI

Le votazioni avvengono di norma per appello nominale, o per alzata di mano.

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un componente lo richieda, immediatamente dopo la proclamazione del risultato e comunque prima che si passi ad altro oggetto.

Il Presidente e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova: se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede o con altro idoneo sistema.

Il conteggio è fatto dal Presidente con l'assistenza di tre scrutatori.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di maggioranze qualificate previsti dalla legge o dal regolamento. Le schede bianche e quelle illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

ART. 31 - ESITO DELLE VOTAZIONI

Prima della proclamazione dell'esito il Presidente verifica se il numero dei voti è pari al numero dei votanti.

In caso di discordanza annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni, su di essa delibera la Comunità del Parco seduta stante.

ART. 32 - DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La Comunità del Parco individua, tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, ai sensi dell'art. 9, legge n. 394/91, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 73, nonché ai sensi dello Statuto dell'Ente, quattro componenti, da eleggersi con voto limitato, da sottoporre al Ministro dell'Ambiente del Territorio e del Mare per la nomina a Componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese.

La Comunità del Parco può individuare i suddetti esperti mediante designazione assunta all'unanimità dei presenti partecipanti al voto.

ART. 33 - UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Comunità del Parco, dal Vice Presidente e da tre componenti eletti dalla Comunità del Parco.

La Comunità del Parco procede, con voto limitato a singola preferenza, all'elezione dei tre componenti. Sono eletti i primi tre componenti che ottengono il maggior numero di preferenze. In caso di parità precede il componente più anziano di età.

La comunità del Parco può individuare i tre componenti mediante designazione assunta all'unanimità dei presenti partecipanti al voto.

L'Ufficio di Presidenza ha il compito di coadiuvare il Presidente, tra una riunione e l'altra della Comunità del Parco nell'attività istituzionale di competenza dello stesso.

ART. 34 - GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI SPESA

Ai componenti la Comunità del Parco, per la partecipazione alle sedute, non spettano gettoni di presenza o indennità sotto qualsiasi forma, non spetta inoltre, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto dell'Ente, alcun rimborso delle spese sostenute. Ai componenti presenti alle sedute della Comunità del Parco spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nella misura massima di 30 euro a seduta giornaliera.

ART. 35 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le norme di legge vigenti in materia.